

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1882

zione del contributo (ratizzi) pagato da alcuni comuni delle provincie napolitane.

La Camera ieri approvò l'articolo 1 del disegno di legge in discussione.

Passeremo ora agli articoli successivi.

« Art. 2. È parimenti cessato pei detti comuni il diritto ai posti gratuiti e semigratuiti instituiti in ciascun convitto a beneficio dei loro amministrati. »

(È approvato, e lo sono pure i seguenti fino al 4 inclusivamente:)

« Art. 3. Sono abrogate le disposizioni relative ai ratizzi comunali ed ai posti gratuiti e semigratuiti a favore dei comuni contenute nei seguenti reali decreti e sovrani rescritti del cessato Governo napolitano, cioè :

« 1° Nel regio decreto 28 settembre 1830 pel reale collegio di Avellino;

« 2° Nel regio decreto 5 marzo 1812 e nel rescritto sovrano 13 aprile 1850 pel reale liceo di Catanzaro;

« 3° Nei reali decreti 25 giugno 1812 e 10 novembre 1816 pel reale collegio di Monteleone;

« 4° Nei reali decreti 17 febbraio 1813 e 3 ottobre 1817 e nel rescritto sovrano 24 gennaio 1852 pel reale liceo di Reggio-Calabria;

« 5° Nel regio decreto 16 maggio 1813 pel reale collegio di Teramo.

« Come pure negli articoli 12 e 51 della legge-decreto 10 febbraio 1861.

« Art. 4. Lo Stato corrisponderà sui fondi stanziati sul bilancio della pubblica istruzione ai regi licei ginnasiali e convitti nazionali di Avellino, Catanzaro, Monteleone, Reggio di Calabria e Teramo quella parte di dotazione che era costituita dai ratizzi comunali aboliti ora con la presente legge. »

Onorevole ministro, accetta la soppressione dell'articolo 5 del disegno di legge ministeriale?

MINISTRO DELL' ISTRUZIONE PUBBLICA. Accetto.

PRESIDENTE. « Art. 5. Il debito, che ciascun comune potrà avere per le annualità dei ratizzi scaduti fino a tutto l'anno 1874, e non pagati, dovrà dagli istituti gradatamente riscuotersi a rate annue eguali al ratizzo che in virtù delle citate ed abolite leggi ciascun comune doveva pagare in ogni anno; e ciò a cominciare dall'anno 1882, ed a continuare fino alla soddisfazione del debito totale. »

L'onorevole Chimirri propone il seguente emendamento all'articolo 5:

« Il debito che ciascun comune potrà avere per l'annualità dei ratizzi scaduti, dal 20 marzo 1865 in poi è condonato. »

L'onorevole Chimirri ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

CHIMIRRI. Onorevoli signori. L'articolo 5 a cui si

riferisce il mio emendamento non era nel progetto ministeriale: fu aggiunto dalla Commissione, certo con buoni intendimenti, ma l'effetto non risponde alle intenzioni, imperocchè questa aggiunta, a parer mio, toglie efficacia alla legge, e peggiora la condizione dei comuni, pur volendola migliorare. E per fermo il progetto ministeriale arrestandosi all'articolo 5 soppresso, lasciava a questa legge la sua naturale applicazione. E poichè essa non crea una nuova condizione di diritto, ma interpreta in ordine alla subietta materia l'articolo 116 della legge comunale e provinciale, l'obbligo dei comuni a versare i ratizzi ai licei sarebbe cessato fin dall'epoca della pubblicazione della legge sopracitata, pel noto principio che le leggi interpretative retrotraggono il loro effetto al tempo della legge che interpretano.

E che questa sia una legge interpretativa sarà chiaro a chiunque consideri che con gli articoli già votati si aboliscono i ratizzi imposti dal Governo napoletano a taluni comuni delle provincie di Avellino, Catanzaro, Reggio e Teramo, per questa sola ragione, che la legge provinciale e comunale vigente, non imponendo ai comuni l'onere dell'istruzione secondaria, ha virtualmente abrogata ogni contraria disposizione. Agitatosi su questo punto la disputa avanti i tribunali ed il Consiglio di Stato, i primi ritennero che l'articolo 116 della legge generale del 1865 non avesse abrogato i decreti speciali, onde erano stati imposti i ratizzi; il Consiglio di Stato invece andò in opposta sentenza, perchè, a suo avviso, con quell'articolo si vollero perequare e distribuire equamente gli oneri obbligatori, imposti ai comuni del regno, togliendo di mezzo le disposizioni locali, che variamente li regolavano.

A far cessare questo dissidio non soccorreva che un mezzo, provocare cioè dal potere legislativo l'interpretazione autentica di quell'articolo, e questo fece il ministro della pubblica istruzione, presentandoci il disegno di legge che discutiamo.

E poichè la Camera, votando gli articoli 1, 2 e 3, ha risoluto la disputa favorevolmente all'abrogazione dei ratizzi, i suoi effetti devono colpire non solo le rate a scadenza, ma anche quelle scadute a far tempo dal 20 marzo 1865.

Sollevatasi questa disputa in seno alla Commissione, furono discordi i pareri. Alcuni commissari opinarono pel condono degli arretrati, ma la maggioranza mantenne il debito, consentendo solo il pagamento a rate.

Io non posso acconciarmi all'avviso della maggioranza sia perchè le ragioni da essa addotte non mi persuadono, sia perchè il pagamento degli arretrati ripugna all'indole ed allo scopo della legge.

La Commissione dice non potersi consentire il